

Scienza

ANNO XX - N. 4/2012

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino

& Mestieri

Poste Italiane Spedizione in A. P. - DL 353/2003 conv. L. 27/02/2004 - n. 46 art. 1 D.C.B. Trento - Tassa Pagata

La ciminiera storica all'interno
del comparto ex Manifattura
Tabacchi in Rovereto

Regolamentazione tecnica
antincendio

Il fondo patrimoniale,
strumento di protezione del
patrimonio del professionista

Il Trentino in Mozambico -
Water & sanification



Il fondo patrimoniale, strumento di protezione del patrimonio del professionista

di
Diego Uber
Silvia Decarli
dottori commercialisti in Trento

Il “fondo patrimoniale” è uno strumento giuridico attraverso cui assolvere l’obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Contemporaneamente, esso può rappresentare uno strumento di protezione e tutela del patrimonio personale in quanto non aggredibile dalla maggior parte dei creditori. Analizziamo di seguito l’istituto del fondo patrimoniale per scoprirne i potenziali vantaggi per il professionista. Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e ss. del Codice Civile, ove è previsto:

“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.”

Presupposto imprescindibile per la costituzione del fondo patrimoniale è dunque l’esistenza di una famiglia, così come individuata dal nostro ordinamento giuridico. Il fondo patrimoniale non può essere infatti costituito da un *single* o da una coppia di fatto.

La costituzione del fondo patrimoniale rappresenta un vincolo di destinazione posto su determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che i coniugi o un terzo decidono di destinare al fondo. La finalità del fondo patrimoniale è quella di assicurare il soddisfacimento delle esigenze della famiglia attraverso i beni confluiti nel fondo e i loro frutti. In altre parole, i beni del fondo patrimoniale e quanto da essi deriva devono essere destinati esclusivamente alle esigenze della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale

può avvenire anche durante il matrimonio e non necessariamente all’atto del matrimonio.

Quanto ai beni, il legislatore ha previsto che non possa essere destinato al fondo patrimoniale qualsiasi tipo di bene, ma esclusivamente immobili, mobili registrati o titoli di credito. Questo per rispondere all’esigenza di pubblicità che i beni destinati al fondo patrimoniale devono soddisfare per non essere aggredibili da qualunque creditore. Infatti, i beni destinati al fondo patrimoniale devono necessariamente recare l’annotazione relativa alla loro destinazione al fondo, annotazione che dovrà essere riportata nel registro in cui il singolo bene è registrato.¹

La proprietà dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, in parti uguali, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo stesso. Anche se la proprietà del bene che viene destinato al fondo patrimoniale è interamente di uno solo dei coniugi, o del terzo, la destinazione del bene al fondo patrimoniale fa scattare automaticamente una presunzione di possesso del bene in capo ad entrambi i coniugi, in parti uguali. Resta comunque possibile prevedere diversamente, nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.

¹ A titolo di esempio: il Libro Fondiario o Libro del Catasto per i beni immobili, il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per gli autoveicoli, il Registro delle Imprese per le quote societarie. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (art. 167, c. 4, Codice Civile).

niale. Parimenti, dato che i frutti di detti beni devono essere impiegati per i bisogni della famiglia, essi sono considerati di proprietà congiunta dei coniugi. Questa specifica prescrizione incide nella ripartizione tra i coniugi degli eventuali oneri fiscali derivanti dai beni destinati al fondo patrimoniale e loro frutti e/o gravanti su di essi, con ripartizione al 50% tra i coniugi degli oneri stessi.

In ragione della destinazione del fondo, anche l’amministrazione dei beni del fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi ed è regolata dalle norme relative alla comunione legale. Per la stessa ragione, ai fini fiscali i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (ex art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR).

Se non espressamente consentito nell’atto costitutivo, l’alienazione dei beni del fondo patrimoniale, così come l’iscrizione di ipoteca o il pegno o il vincolo in qualunque forma, non è possibile se non con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, con l’autorizzazione del giudice, che rilascerà autorizzazione solo a fronte di necessità o utilità rilevante. Se espressamente previsto nell’atto costitutivo, anche questa clausola può essere derogata.

Quanto alla durata del fondo patrimoniale, la norma stabilisce che la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio, morte, ecc.). Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Se al contrario non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale. Non rientra nella casistica sopra elencata la separazione legale tra i coniugi; in questo caso il fondo patrimoniale continua la sua operatività e a produrre i suoi effetti fino alla eventuale sentenza di divorzio.

Sempre in virtù del vincolo di destinazione posto sui beni del fondo patrimoniale, l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti può aver luogo esclusivamente a fronte di debiti contratti per soddisfare bisogni della famiglia.

Ciò significa che i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ovvero debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, non possono essere soddisfatti attraverso i beni e frutti del fondo patrimoniale. Rientrano tra questi, ad esempio, i debiti contratti nell'esercizio e per l'esercizio dell'attività professionale e quelli derivanti da responsabilità professionale non coperti dall'assicurazione professionale.

È in questo contesto che il **fondo patrimoniale** si iscrive come **strumento a tutela e protezione del patrimonio del professionista**. Infatti, se i beni personali sono destinati al fondo patrimoniale, essi diventano - in forza di detta destinazione - non aggredibili da creditori diversi da quelli con cui si è contratto un debito per far fronte ai bisogni della propria famiglia. In altre parole, il patrimonio personale del professionista - se

destinato al fondo patrimoniale, e quindi esclusivamente a soddisfare i bisogni della propria famiglia - non può essere utilizzato per soddisfare i creditori della sfera professionale, né i debiti derivanti da responsabilità professionale.

Il fondo patrimoniale resta comunque aggredibile, oltre che per i debiti contratti per soddisfare esigenze familiari, anche per quelli di natura extra contrattuale (quindi non derivanti da un contratto ma da responsabilità personale²). Quanto ai debiti tributari, dottrina e giurisprudenza sono divise sul punto, pur dovendosi constatare una consistente propensione per l'esclusione del fondo patrimoniale dalle pretese del Fisco. Va infine ricordato che il fondo patrimoniale deve essere costituito in tem-

² Ad esempio, un risarcimento danni a fronte di incidente stradale.

pi e con modalità non sospetti rispetto all'insorgere del debito per mantenere la sua validità quale strumento di tutela e protezione del proprio patrimonio. Nei casi di fallimento, infatti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento è soggetto all'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare. Questo perché la costituzione del fondo patrimoniale, oltre a rientrare nel *genus* degli atti a titolo gratuito, incide riduttivamente sulla garanzia spettante alla generalità dei creditori.

Al di fuori di questo caso, dunque, il fondo patrimoniale - quale atto di creazione di patrimonio di scopo - resta insensibile alla dichiarazione di fallimento e alle pretese dei creditori professionali ed estranei all'ambito familiare ed impedisce che i beni compresi in tale patrimonio siano inclusi nella massa attiva aggredibile dai creditori.

dott. arch. MAURO DEGIAMPIETRO
Engineering and Structures Controls s.r.l.



ARCHITETTURA E INGEGNERIA
progettazione per la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica

DIAGNOSTICA DEL COSTRUITO
monitoraggio - test non distruttivi - prove dinamiche - analisi sismica

Piazzetta Nicolò Rasmo,1 - 38122 Trento - tel.fax. 0461-220114

www.esc-engineering.it - info@esc-engineering.it